

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

emesso dalla Società Dedagroup S.p.A.

2,75% 2021-2025 di Euro 4.998.000,00

riservato ai Dipendenti delle Società del Gruppo dell'Emittente

1. Informazioni sull'Emittente

1.1 **Dedagroup S.p.A.** (l'“Emittente”), con sede legale in Trento, Via di Spini 50, codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento n. 0176387022501763870225, capitale sociale pari ad Euro 1.910.392,00 (unmilionenovecentodiecimilatrecentonovantadue).

1.2 L'Emittente è attiva nel settore della *Information Technology* e fa parte di un gruppo di società controllate dalla o collegate alla Lillo S.p.A. (“**Gruppo dell'Emittente**”), ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., attive in settori imprenditoriali diversificati, tra i quali: distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari e non, di largo e generale consumo; *Information Technology* (servizi informatici -hardware e software- e gestionali principalmente destinati alle imprese dell'industria e dei servizi, al mercato bancario e finanziario e alla Pubblica Amministrazione); Logistica; Produzione di energia elettrica; Immobiliare.

1.3 In data 21/07/2021 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti del Gruppo dell'Emittente, alle condizioni previste dal presente regolamento, per i seguenti motivi e finalità: espansione delle proprie attività in altri settori e mercati contigui; finanziamento di attività di R&D, fidelizzazione ed incentivazione dei dipendenti ai risultati della società.

2. Importo, Taglio dei Titoli e Prezzo di Emissione

2.1 Il prestito obbligazionario non convertibile denominato “**Dedagroup 2,75% 2021-2025 riservato ai Dipendenti del Gruppo dell'Emittente**”, del valore nominale complessivo massimo di Euro 4.998.000,00 (quattromilioninovecentonovantottomila), è costituito da massime n. 4.998 (quattromilannovecentonovantotto) obbligazioni (“**Ammontare Massimo dell'Offerta**”) aventi ciascuna valore nominale di Euro 1.000,00 (mille,00) emesse dall'Emittente in data 21/07/2021 (la “**Data di Emissione**”) ad un prezzo di emissione pari al valore nominale (in seguito anche le “**Obbligazioni**”).

2.2 I titoli sono sottoscrivibili singolarmente senza taglio minimo a partire dalla data di emissione e fino al 31 gennaio 2022.

2.3 Le Obbligazioni sono offerte ai dipendenti dell'Emittente e delle Società del Gruppo dell'Emittente, per tali intendendosi gli amministratori, i direttori generali e i dipendenti (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato) della Emittente o dell'impresa controllante l'Emittente, di un'impresa controllata da, collegata a o sottoposta a comune controllo della Emittente, ai sensi dell'art. 34-ter della Delibera Consob n. 11971/1989 e s.m.i. con le modalità, i termini e nei limiti più oltre descritti.

2.4 Le Obbligazioni sono denominate in Euro, sono nominative e non sono frazionabili.

2.5 Le Obbligazioni sono rappresentate da titoli obbligazionari e la legittimazione all'esercizio dei diritti propri degli obbligazionisti è attestata dall'iscrizione nel libro degli obbligazionisti. I possessori delle Obbligazioni non possono chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni, ma possono comunque richiedere il rilascio della certificazione del proprio titolo di credito, così come risultante dal libro degli obbligazionisti.

2.6 Le obbligazioni sono munite di cedole numerate progressivamente dal n. 1 (uno) al n. 9 (nove) per la riscossione degli interessi, che saranno corrisposti, in via posticipata in due rate semestrali, scadenti rispettivamente al 31 dicembre ed al 30 giugno di ogni anno di durata del prestito.

2.7 Il collocamento delle Obbligazioni è curato dalla stessa Emittente e/o dalle banche da questa incaricate.

2.8 Il Prestito è scindibile e, quindi, verranno emesse soltanto le Obbligazioni effettivamente sottoscritte dagli aventi diritto, fino alla concorrenza di massime n. 4.998 Obbligazioni.

2.9 Il trasferimento delle Obbligazioni tra vivi, ai sensi dell'art. 2022 cod. civ., e a causa di morte diviene efficace nei confronti dell'Emittente a far data dell'annotazione del relativo atto nel libro degli obbligazionisti.

3. Durata e natura del Prestito

3.1 Il Prestito avrà durata dalla Data di Emissione al 31 dicembre 2025 (la "**Data di Scadenza**"), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza per effetto di quanto stabilito dal presente regolamento. Il godimento delle Obbligazioni decorre dal secondo giorno lavorativo successivo all'avvenuto accredito sui conti dell'Emittente dell'importo versato da ciascuno degli aventi diritto a titolo di sottoscrizione delle Obbligazioni.

3.2 Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell'Emittente e sono assistite dalla garanzia sul patrimonio di Dedagroup S.p.A. e, pertanto, saranno considerate in ogni momento di pari grado tra loro e con i crediti chirografari presenti e futuri dell'Emittente.

3.3 I termini e le condizioni del prestito obbligazionario sono disciplinate nel presente regolamento (il "**Regolamento**"), da intendersi anche quale documento informativo ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera m), della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

3.4 Il Regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Emittente alla pagina www.dedagroup.it/prestito-obbligazionario ed è consegnato gratuitamente in copia ad ogni sottoscrittore che ne faccia richiesta alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo dell'Emittente, nella persona del Sig. Marco Raoss, fax n. 0461/997110, e-mail: obbligazioni@dedagroup.it.

3.5 Il prestito obbligazionario disciplinato dal Regolamento non costituisce un'offerta al pubblico di strumenti finanziari, ai sensi degli artt. 93-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza o TUF).

3.6 Il Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione della Consob né di Borsa Italiana S.p.A. I soggetti destinatari del prestito obbligazionario sono invitati, prima della sottoscrizione, a leggere il Regolamento e l'allegato Memorandum informativo sui rischi dell'operazione.

4. Interessi

4.1 Le Obbligazioni fruttano un interesse lordo annuo pari al 2,75% (due virgola settantacinque percento) calcolato sul valore nominale delle Obbligazioni al lordo delle ritenute di imposta, pagabile semestralmente in via posticipata il 31 dicembre ed il 30 giugno di ciascun anno di vita delle Obbligazioni. Pertanto, gli interessi saranno pagati alle seguenti scadenze: 31 dicembre 2021; 30 giugno 2022; 31 dicembre 2022; 30 giugno 2023; 31 dicembre 2023; 30 giugno 2024; 31 dicembre 2024; 30 giugno 2025; 31 dicembre 2025. Gli interessi relativi alla prima cedola saranno conteggiati in rapporto tra: (i) il numero effettivo di giorni intercorrenti tra la data di godimento di ciascuna obbligazione (come determinata ai sensi del precedente punto 3.1) e la data della prima cedola in scadenza e (ii) 365. In caso di sottoscrizione tra l'1 gennaio 2022 ed il 31 gennaio 2022 si procederà al conteggio degli interessi, per tali titoli, conformemente al criterio di cui sopra.

4.2 Qualora la data di pagamento cada in un giorno festivo, il pagamento sarà effettuato il giorno lavorativo immediatamente successivo, nel qual caso il sottoscrittore non avrà diritto ad interessi aggiuntivi poiché ricompresi nella cedola successiva.

4.3 Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi: (i) dalla Data di Scadenza e (ii) in caso del verificarsi delle ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza, dalla data del verificarsi di tale evento.

4.4 Gli interessi non incassati entro 5 (cinque) anni dalla data di esigibilità si intendono prescritti in favore della Società, mentre il diritto al rimborso delle Obbligazioni si prescrive in 10 (dieci) anni dal giorno stabilito per il rimborso.

5. Rimborso delle Obbligazioni

5.1 Le Obbligazioni non rimborsate anticipatamente ai sensi del successivo punto 6, saranno rimborsate in denaro alla pari alla Data di Scadenza in un'unica rata.

6. Rimborso anticipato delle Obbligazioni da parte di Dedagroup S.p.A.

6.1 Decorsi 24 mesi dalla Data di Emissione, l'Emittente ha la facoltà in ogni tempo di procedere, su semplice delibera del proprio organo amministrativo, con preavviso di almeno due mesi da darsi agli obbligazionisti mediante deposito di apposito avviso presso il competente Registro delle Imprese e pubblicazione presso il sito internet dell'Emittente, al rimborso anticipato totale o parziale del Prestito. In caso di rimborso parziale, le Obbligazioni da rimborsare saranno estratte a sorte o, tra tutti gli Obbligazionisti, in proporzione alle Obbligazioni di cui essi sono titolari.

6.2 Il rimborso anticipato sarà effettuato mediante corresponsione di un importo in denaro pari al valore nominale delle Obbligazioni, maggiorato del tasso di interesse maturato, *pro-rata*

temporis, dall'ultima data di pagamento degli interessi alla data del rimborso. La data di rimborso dovrà essere indicata nell'avviso di cui al punto 6.1.

6.3 A far data dal pagamento del corrispettivo di cui al punto 6.2, i titoli obbligazionari oggetto di rimborso e le relative cedole saranno annullati e da tale data non matureranno più interessi.

7. Pagamenti

7.1 Il pagamento del capitale, degli interessi e di ogni altra somma dovuta agli obbligazionisti, anche a titolo di rimborso anticipato, dovuto dalla Società emittente in relazione alle Obbligazioni sarà corrisposto agli aventi diritto, al netto delle eventuali ritenute operate ai sensi di legge, mediante accredito sul conto corrente da indicarsi a cura dell'obbligazionista o della banca da questi incaricata nel libro degli obbligazionisti. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

8. Regime fiscale

8.1 Gli interessi sulle Obbligazioni ed il rimborso delle medesime saranno pagati senza alcuna detrazione per imposte o tasse presenti e future che non debbano per legge obbligatoriamente gravare sugli obbligazionisti.

9. Rappresentante degli obbligazionisti – Assemblea degli obbligazionisti

9.1 Qualora entro il 31 dicembre 2021 l'Assemblea degli obbligazionisti, che verrà convocata dall'Emittente in tempo utile, non proceda alla nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti, l'Emittente chiederà la nomina del rappresentante degli obbligazionisti al Tribunale competente, ai sensi dell'art. 2417 codice civile.

9.2 L'Assemblea degli obbligazionisti potrà sostituire o revocare il Rappresentante degli obbligazionisti come sopra nominato. Ai singoli obbligazionisti spetta il diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti che verrà tenuto a cura dell'Emittente, ai sensi delle disposizioni applicabili, presso la sede dell'Emittente.

9.3 L'Assemblea degli obbligazionisti delibera sulla modificazione delle condizioni del Prestito con il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. Per le altre deliberazioni si applicano le maggioranze previste dalle disposizioni di legge.

10. Legge applicabile e foro competente

10.1 I rapporti derivanti dalla emissione delle Obbligazioni ed il presente Regolamento sono regolati dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applicano le norme di legge.

10.2 Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni ovvero con il presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il foro di Trento, ovvero, ove l'Obbligazionista

rivista la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 206/2005, il foro di residenza o domicilio effettivo di quest'ultimo. In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 , chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, preliminarmente, a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato Decreto. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

11 Commissioni e costi

11.1 Non sono previsti costi di sottoscrizione o commissioni a carico dei sottoscrittori.

12 Periodo d'Offerta

12.1 L'Offerta in sottoscrizione delle Obbligazioni avrà inizio alle ore 24 del 25 luglio 2021 e terminerà alle ore 24 del 31 gennaio 2022 salvo ritiro/revoca o chiusura anticipata dell'Offerta "**Periodo d'Offerta**".

12.2 L'Emittente potrà sospendere la ricezione di ulteriori adesioni all'Offerta e procedere alla chiusura, anche anticipata, dell'Offerta alle seguenti condizioni:

(i) al raggiungimento dell'Ammontare Massimo d'Offerta o, anche in caso di mancato suo raggiungimento,

(ii) al raggiungimento del numero complessivo di 480 Sottoscrittori.

12.3 Le richieste di adesione all'Offerta presentate successivamente al raggiungimento dell'Ammontare Massimo d'Offerta non saranno prese più in considerazione. Ai fini della presentazione delle richieste di adesione all'Offerta, farà fede la data e l'ora di ricezione apposte dall'Emittente sul Modulo di Adesione (di cui al successivo punto 14.1).

12.4 L'Emittente provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi loro assegnati tempestivamente (le "**Obbligazioni Assegnate**").

12.5 L'Emittente potrà, inoltre, ove l'Offerta non sia ancora iniziata, decidere di non dare inizio all'Offerta ovvero, ove l'Offerta sia già iniziata, ritirare l'Offerta e/o chiuderla anticipatamente (anche prima del raggiungimento dell'Ammontare Massimo).

12.6 Nel caso di ritiro/revoca dell'Offerta, gli obblighi dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento s'intenderanno per ciò stesso venuti meno e, ove l'Offerta sia già iniziata, le domande di adesione all'Offerta s'intenderanno per ciò stesso nulle e prive di ogni effetto. Nei casi previsti dal presente paragrafo, nessuna Obbligazione verrà trasferita al sottoscrittore da parte dell'Emittente e nessun importo sarà dal sottoscrittore pagato all'Emittente, fermo restando a carico di Emittente e del sottoscrittore i rispettivi costi e spese fino a quel momento sostenuti in relazione all'Offerta.

12.7 L'avviso di eventuale revoca, ritiro e chiusura anticipata dell'Offerta verrà comunicato dall'Emittente anche attraverso pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente: www.dedagroup.it/prestito-obbligazionario.

13 Pagamento del controvalore delle Obbligazioni Assegnate

13.1 Il pagamento del prezzo d'offerta delle Obbligazioni Assegnate dovrà essere effettuato dai sottoscrittori accreditando il relativo importo sul conto corrente bancario dell'Emittente presso Unicredit IBAN : IT32M0200805364000004479730, con valuta entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di presentazione del Modulo di Adesione.

13.2 La certificazione attestante l'emissione delle Obbligazioni Assegnate verrà messa a disposizione dei sottoscrittori da parte dell'Emittente entro i tre giorni lavorativi successivi alla data ultima per il loro pagamento di cui al punto 13.1.

14. Modalità di adesione all'Offerta

14.1 Ai fini dell'adesione all'Offerta, sono stati predisposti:

- (i) il Modulo di Adesione;
- (ii) il presente Regolamento
- (iii) il Memorandum Informativo sui Rischi dell'Operazione.

14.2 Il Modulo di Adesione è in n. 2 copie:

- la copia n. 1 per il richiedente,
- la copia n. 2 per l'Emittente.

15. Varie

15.1 La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate dal presente Regolamento.

15.2 Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito web www.dedagroup.it/prestito-obbligazionario.

* * * * *

Trento lì 21 luglio 2021